

Nota pervenuta dal Cons. ... con la quale chiede l'apertura di una pratica volta a stabilire criteri e limiti di partecipazione dei magistrati in servizio alle trasmissioni televisive, a seguito della messa in onda l'8 aprile 2015, della trasmissione "...", durante la quale è stata trattata l'inchiesta penale nei confronti di ... per la scomparsa di ... e dove ha partecipato la dott.ssa

....

(Delibera del 19 ottobre 2016)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 19 ottobre 2016, ha adottato la seguente delibera:

“Con nota del 16 aprile 2015 il consigliere ... chiedeva l'autorizzazione all'apertura di una pratica volta a stabilire criteri e limiti di partecipazione dei magistrati in servizio a trasmissioni televisive nelle quali vengono trattate vicende che formano oggetto di procedimenti giudiziari in corso (c.d. processo mediatico).

A fini istruttori la Prima Commissione formulava all'Ufficio Studi del C.S.M. una richiesta di un parere ricognitivo della normativa e della giurisprudenza in materia al fine di ricercare uno spazio di intervento, da parte del CSM, volto a contenere il rischio di lesione dell'immagine di imparzialità e di indipendenza della magistratura.

In occasione della elaborazione della nuova circolare in materia di incarichi extragiudiziari, approvata dal Consiglio con delibera del 2 dicembre 2015, seguiva ampio dibattito.

All'esito dell'istruttoria e del suddetto dibattito si è pervenuti alle seguenti conclusioni:

1) il tema più generale della individuazione dei limiti alla partecipazione dei magistrati alle trasmissioni televisive nelle quali vengono trattate vicende che formano oggetto di procedimenti giudiziari in corso (c.d. processo mediatico), costituendo un limite alla libertà di manifestazione del pensiero, deve essere stabilita dalla legge che costituisce lo strumento normativo di contemperamento di opposti interessi costituzionali;

2) la partecipazione programmata continuativa e non occasionale, anche se gratuita, a trasmissioni televisive, radiofoniche ovvero diffuse per via telematica o informatica da chiunque gestite, nella quali vengono trattate specifiche vicende giudiziarie ancora non definite nelle sedi competenti, è sottoposta ad autorizzazione del CSM (cfr articolo 4.2. bis della nuova circolare in materia di incarichi extra giudiziari)

Ciò posto, ritenuto che la nuova regolamentazione della materia introdotta dalla circolare sugli incarichi extragiudiziari, approvata con delibera del 2 dicembre 2015, esaurisca, allo stato, il possibile spazio di intervento del Consiglio superiore della magistratura sulla questione oggetto della pratica,

delibera

l'archiviazione della pratica.”